



**AGENS**

*Agenzia federale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 25 maggio 2022  
Prot. n 094/22//H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

**OGGETTO: Legge 20 maggio 2022, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 la [legge 20 maggio 2022, n. 51](#) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Sulla stessa Gazzetta ufficiale è disponibile anche il [testo del decreto coordinato con la legge di conversione](#).

Facendo seguito alla [circolare Agens n. 38/2022](#), si segnalano le principali novità introdotte in sede di conversione del DL 21/2022.

➤ **Art. 1-bis – Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti**

Come illustrato nella menzionata circolare Agens n. 38/2022, si ricorda che il testo dell'articolo 1 del DL 21/2022, rimasto sostanzialmente immutato dopo la conversione, ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, secondo i seguenti importi:

- per la **benzina**, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;
- per il **gasolio usato come carburante**, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

Per il medesimo periodo, in base alla stessa norma “non trovano applicazione”:

- la specifica aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico Accise (403,22 euro per mille litri);



- le aliquote ridotte di accisa applicabili alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, di cui al numero 12 della predetta Tabella A, che sono (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri).

L'articolo 1 ha inoltre previsto, per il primo bimestre del 2022, la sospensione del meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio.

Per il periodo successivo al 21 aprile e fino al 31 dicembre 2022 la norma riattiva il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale (Articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007), che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

In **nuovo articolo 1-bis**, introdotto in sede di conversione, si pone in linea di continuità con il sopra richiamato articolo 1 **prevedendo riduzioni anche sulle accise del gas di petrolio (GPL) usato come carburanti e del gas metano per autotrazione**. Per quest'ultimo è stata, inoltre, disposta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%.

L'articolo **estende temporalmente, dal 3 maggio all'8 luglio 2022, la riduzione delle aliquote di accisa** sui carburanti già prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 21, **introducendo, come detto, riduzioni anche sulle accise del GPL e del gas metano per autotrazione**.

In dettaglio:

- per la **benzina e il gasolio** con misure uguali a quelle indicate all'articolo 1;
- per il **GPL**, l'accisa è pari a 182,61 euro per mille kg come già previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2022;
- per il **gas naturale** per autotrazione, l'accisa è azzerata e l'aliquota IVA è ridotta dal 22 al 5 per cento.

Si ricorda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2022 (Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti, pubblicato nella GU 16 aprile 2022, n. 90) ha disposto la riduzione temporanea delle suddette aliquote dal 21 aprile al 2 maggio.

In base al combinato disposto dell'articolo 1, del decreto ministeriale del 6 aprile e dell'articolo 1-bis, le accise ridotte si applicano quindi senza soluzione di continuità dal 22 marzo all'8 luglio 2022.



La norma stabilisce che con decreto ministeriale si possano rideterminare le aliquote di accisa ridotte e prorogare il periodo di applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, estendendo anche in questo caso l'applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi.

Per escludere possibili manovre speculative sono coinvolti il Garante per la sorveglianza dei prezzi e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

➤ **Art. 2 – Bonus carburante ai dipendenti**

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione l'articolo 2 esclude da imposizione, ai fini IRPEF, l'importo del valore di buoni benzina ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro.

Inizialmente la norma prevedeva che tali buoni fossero ceduti a titolo di liberalità e limitava i datori di lavoro alle sole aziende private.

➤ **Art. 17 – Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto**

Si segnala che l'articolo 3, comma 5 del cosiddetto Decreto "Aiuti" (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"), ha disposto l'abrogazione dell'articolo in esame che prevedeva, al fine di mitigare l'impatto degli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, l'istituzione nello stato di previsione del Mims di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Molina